



Decreto Presidente Giunta n. 15 del 16/01/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 11 - UOD Program e pianificaz region attività per la gest integrata dei rifiuti

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2016, N. 14 (NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI) - FISSAZIONE DELLA DATA UNICA PER L'INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI D'AMBITO DEGLI ENTI D'AMBITO (EDA) NEI SETTE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), Parte quarta, Titolo I detta norme in materia di gestione dei rifiuti;

2. in attuazione delle norme di cui alla Parte quarta, Titolo I, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, salvaguardia dei diritti degli utenti, protezione dell'ambiente, efficienza ed efficacia del servizio di gestione dei rifiuti, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e uso efficiente delle risorse, la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*) individua gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e gli Enti di governo dell'Ambito (EdA) della regione Campania, disciplinandone la forma di organizzazione;

3. la citata Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14:

3.a. all'art. 7, comma 1, lettera c) definisce l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come "*la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale*";

3.b. all'art. 23 prevede che "*1. Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):*

a) *Ambito territoriale ottimale Napoli 1;*

b) *Ambito territoriale ottimale Napoli 2;*

c) *Ambito territoriale ottimale Napoli 3;*

d) *Ambito territoriale ottimale Avellino;*

e) *Ambito territoriale ottimale Benevento;*

f) *Ambito territoriale ottimale Caserta;*

g) *Ambito territoriale ottimale Salerno*";

3.c. all'art. 25 individua il soggetto di governo di ciascun ATO nell'Ente d'Ambito (EdA) ed istituisce l'EdA NA 1, l'EdA NA 2, l'EdA NA 3, l'EdA AV, l'EdA BN, l'EdA CE, l'EdA SA;

3.d all'art. 27, commi 1 e 2, stabilisce che "*1. Sono organi dell'Ente d'Ambito: a) il Presidente; b) il Consiglio d'Ambito; c) l'Assemblea dei sindaci; d) il Direttore generale; e) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Fatto salvo quanto previsto in fase di primo insediamento del Consiglio d'Ambito di cui all'articolo 28, le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Ente d'Ambito sono stabilite dallo Statuto*";

PREMESSO altresì che

1. con Delibera della Giunta Regionale n. 311 del 28/06/2016, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge regionale n.14/2016, si è provveduto alla delimitazione dei territori degli Ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23 della legge regionale n. 14/2016;
2. con Delibera della Giunta Regionale n. 312 del 28/06/2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.9, comma 1, lettera g) e all'art. 25 comma 7 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, è stato approvato lo Statuto tipo degli Enti d'Ambito, con il quale si disciplinano l'organizzazione nonché le modalità di elezione degli organi dell'Ente;
3. decorso il termine previsto dall'art. 25 comma 2 della citata legge regionale n.14/2016 per l'adozione della delibera comunale di presa d'atto e di adesione all'EdA, alcuni Comuni sono risultati inadempienti rispetto all'obbligo di adesione al rispettivo Ente d'Ambito e pertanto si è provveduto, previa diffida a termini di legge, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art.25 comma 2 della L.R. n.14/2016, con la nomina di commissari *ad acta* incaricati dell'adozione delle delibere per i rispettivi ambiti;
4. con note prott. n. 35920/UDCP/GAB/GAB del 30/12/2016, n. 1044 del 02/01/2017, n. 1420 del 02/01/2017, n. 15918 del 10/01/2017, i Commissari *ad acta* hanno comunicato l'avvenuta adesione agli EdA di tutti i Comuni inadempienti;

CONSIDERATO che

1. risultando conclusa la fase di adesione ai rispettivi Enti d'Ambito da parte di tutti i Comuni della regione, al fine di assicurare la effettiva costituzione degli organi statutari, occorre procedere all'elezione dei Consigli d'Ambito ai sensi dell'art. 28 della citata legge regionale 26 maggio 2016, n. 14;

RILEVATO che

1. ai sensi dell'art.28 della legge regionale 26 maggio 2016, n.14, "1. *Il Consiglio d'Ambito si compone di un numero di membri in misura proporzionale ad uno per ogni 50.000 abitanti residenti e comunque, non inferiore a 12 e non superiore a 30 e dura in carica cinque anni. Lo Statuto dell'EdA disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d'Ambito in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni appartenenti a ciascun ATO sulla base del rispettivo peso demografico per tre fasce di rappresentanza. 2. Il Consiglio di Ambito è eletto dall'Assemblea dei Sindaci appartenenti a ciascun ATO, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente della Regione Campania, che provvede alla convocazione entro trenta giorni dal completamento delle procedure di adesione all'EdA di cui all'articolo 25. Se l'Assemblea non provvede alla elezione del Consiglio di Ambito, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario per il governo dell'ente fino alla costituzione degli organi ordinari*";
2. ai sensi dell'art.3 dell'allegato B allo Statuto tipo dell'EdA, "1. *L'elezione dei membri del Consiglio d'Ambito è indetta dal Presidente della Giunta Regionale che a tal fine procede alla convocazione dei Sindaci-elettori, ai sensi dell'art.28 della legge regionale n.14 del 26 maggio 2016, almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. La data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli d'Ambito e la composizione dei seggi elettorali sono stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale*";
3. lo Statuto dell'EdA detta, altresì, le norme per l'elezione dei componenti dei Consigli d'Ambito, prevedendo, tra l'altro, all'art. 4 dell'Allegato B, che le liste possono essere presentate fino a 5 giorni prima della data fissata per le elezioni presso la segreteria comunale del Comune dell'Ambito con il maggior numero di abitanti;

RITENUTO, pertanto,

1. di dover indire l'elezione dei 7 (sette) Consigli d'Ambito degli EdA, in attuazione dell'art. 3 dell'Allegato B allo Statuto, stabilendo la data unica di svolgimento nonché la composizione dei seggi elettorali per ogni singolo Ambito;
2. di dover individuare, ai sensi dell'art.4 dell'Allegato B allo Statuto tipo, i Comuni sede di svolgimento delle elezioni, presso le cui segreterie vanno presentate le liste elettorali;
3. di dover precisare che gli indicati Comuni al fine dell'espletamento delle procedure connesse alle operazioni elettorali procederanno alla costituzione di specifico ufficio elettorale per assolvere agli adempimenti preliminari alle operazioni di voto e a quelli successivi di verifica per la presa d'atto dei risultati elettorali;
4. di dover individuare, altresì, gli uffici regionali competenti allo svolgimento di tutti gli adempimenti organizzativi connessi alle elezioni;

RAVVISATO a tal fine:

1. di fissare la data unica di svolgimento delle elezioni nel giorno 6 febbraio 2017;
2. di individuare, ai sensi delle norme statutarie, quali sedi di svolgimento delle elezioni dei Consigli d'Ambito di ciascun EdA, con compito di organizzare appositi uffici elettorali, i Comuni dell'Ambito con il maggior numero di abitanti, di seguito elencati:
 - a) Avellino;
 - b) Benevento;
 - c) Caserta;
 - d) Giugliano in Campania;
 - e) Napoli;
 - f) Salerno;
 - g) Torre del Greco;
3. di demandare alla Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema della Giunta Regionale tutti gli adempimenti organizzativi connessi allo svolgimento delle elezioni, l'impegno delle risorse necessarie, la predisposizione di Linee Guida operative per lo svolgimento delle procedure di voto, l'elaborazione e la produzione dei modelli utili, la definizione delle procedure preliminari alle operazioni di voto e quelle successive di verifica per la presa d'atto dei risultati elettorali;
4. di comporre i seggi elettorali come da prospetto allegato al presente provvedimento;
5. di demandare alla Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema della Giunta Regionale gli adempimenti relativi ad eventuali sostituzioni dei componenti dei seggi;

VISTI

1. il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;
3. lo Statuto tipo dell'EdA approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 28/06/2016 con allegati;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di fissare la data del 6 febbraio 2017, quale data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli d'Ambito dei 7 Enti d'Ambito di cui all'art.25 della legge regionale 26 maggio 2016, n.14, da svolgersi con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato B allo Statuto tipo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 28/06/2016, pubblicata sul BURC n. 49 del 20 luglio 2016;
2. di comporre i n.7 (sette) seggi elettorali sede di operazioni di voto, come indicato, per ogni singolo Comune, nel documento allegato *sub "A"* al presente decreto per formarne parte integrante;
3. di stabilire che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nel seggio allestito presso la sede di ciascun Comune dell'Ambito con il maggior numero di abitanti, come di seguito elencati:
 - a) Avellino;
 - b) Benevento;
 - c) Caserta;
 - d) Giugliano in Campania;
 - e) Napoli;
 - f) Salerno;
 - g) Torre del Greco;
4. di stabilire che i Sindaci dei Comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Giugliano in Campania, Napoli, Salerno e Torre del Greco procedano alla tempestiva comunicazione ad ogni Comune del proprio ATO della sede delle votazioni ed alla costituzione di appositi uffici elettorali, per assolvere agli adempimenti preliminari alle operazioni di voto, in osservanza dei tempi stabiliti dalle norme statutarie per consentire la presentazione delle liste elettorali, nonchè a quelli, successivi, di verifica per la presa d'atto dei risultati elettorali;
5. di precisare che, secondo quanto previsto dagli allegati C e D dello Statuto tipo dell'Ente d'Ambito:
 - 5.1. l'elettorato attivo e passivo è ripartito in tre gruppi, in funzione della popolazione residente dei Comuni, raggruppati in fasce demografiche;

5.2. sono elettori i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito che risultano in carica alla data delle votazioni;

5.3. sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio d'Ambito i Sindaci in carica alla data di indizione dell'elezione o loro designati. Non sono eleggibili i soggetti a cui è precluso l'accesso all'elettorato passivo delle amministrazioni locali;

5.4. l'elezione del Consiglio d'Ambito avviene sulla base di liste concorrenti riferite all'elezione dei rappresentanti di Comuni appartenenti alla medesima fascia, composte da un numero di candidati non superiore al numero di seggi attribuiti all'indicata fascia demografica;

5.5. le liste devono essere sottoscritte da Sindaci appartenenti alla fascia demografica per la quale è presentata la lista e che rappresentino almeno il 10 per cento della popolazione complessiva dei Comuni inclusi nella stessa fascia demografica;

6. di demandare alla Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema della Giunta Regionale gli adempimenti organizzativi connessi allo svolgimento delle elezioni, l'impegno delle risorse necessarie, la predisposizione di Linee Guida operative per lo svolgimento delle procedure di voto, l'elaborazione e la produzione dei modelli utili, la definizione delle procedure preliminari alle operazioni di voto e di quelle successive, di verifica per la presa d'atto dei risultati elettorali;

7. di precisare che, laddove l'Assemblea dei Sindaci non provveda all'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 e con le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto tipo, approvato con D.G.R.n. 312/2016, si provvederà, in via sostitutiva, mediante la nomina di un Commissario Straordinario per il governo dell'Ente fino alla costituzione degli organi ordinari.

Il presente decreto è trasmesso alla Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema per l'immediata notifica ai Sindaci dei Comuni della Campania e per ogni altro adempimento di competenza, all'Assessore all'Ambiente e Ecologia della Regione Campania e al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania per opportuna conoscenza ed al BURC per la pubblicazione.

De Luca